

PLENUM 10 GIUGNO 2008

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita la Direzione Didattica di, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Arch.

contro

Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di**Fatto**

Il ricorrente, arch., in data 12 aprile 2008, ha inoltrato all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 febbraio 2008, con la quale è stato deciso di promuovere nei suoi confronti procedimento disciplinare per l'attività professionale svolta in riferimento alle D.I.A. presentate dai Signori e in data 29.06.2006 nel Comune di

Il Consiglio con nota dell'8-5-2008 ha comunicato al che era a sua disposizione l'estratto del verbale.

Il, premesso che, recatosi al Consiglio, non ha potuto visionare la delibera in originale, e pertanto si è rifiutato di prendere l'estratto del verbale, con atto 27-5-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Nel ricorso si assume il diniego di accesso in base al rilievo che al ricorrente, recatosi presso la sede del Consiglio, non è stato consentito l'accesso alla delibera in originale.

Come emerge dalla narrativa in fatto l'accesso è stato consentito, avendo il Consiglio posto a disposizione dell'istante copia dell'estratto del documento oggetto dell'accesso.

Non può ritenersi che vi sia stato diniego di accesso, nel senso prospettato dal ricorrente, non avendo questi addotto alcun motivo che faccia ritenere l'accesso, come disposto, non esaustivo : il ricorrente difatti non ha indicato un suo specifico interesse alla visione del documento in originale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Arch.

contro

Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di**Fatto**

Il ricorrente, arch., in data 14 aprile 2008, ha inoltrato all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 febbraio 2008, con la quale è stato deciso di promuovere nei suoi confronti procedimento disciplinare per l'attività professionale svolta in riferimento alla D.I.A. presentata dal Signor in data 22.12.2005 in Comune di

Il Consiglio con nota dell'8-5-2008 ha comunicato al che era a sua disposizione l'estratto del verbale.

Il, premesso che, recatosi al Consiglio, gli è stato negato di visionare la delibera in originale, e pertanto si è rifiutato di prendere l'estratto del verbale, con atto 27-5-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Nel ricorso si assume il diniego di accesso in base al rilievo che al ricorrente, recatosi presso la sede del Consiglio, non è stato consentito l'accesso alla delibera in originale.

Come emerge dalla narrativa in fatto l'accesso è stato consentito, avendo il Consiglio posto a disposizione dell'istante copia dell'estratto del documento oggetto dell'accesso.

Non può ritenersi che vi sia stato diniego di accesso, nel senso prospettato dal ricorrente, non avendo questi addotto alcun motivo che faccia ritenere l'accesso, come disposto, non esaustivo : il ricorrente difatti non ha indicato un suo specifico interesse alla visione del documento in originale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Arch.

contro

Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di**Fatto**

Il ricorrente, arch., in data 14 aprile 2008, inoltrava all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla "Delibera del Consiglio dell'Ordine del 02 aprile 2008, con la quale sono state ratificate n. 5 terne di nominativi di colleghi abilitati al collaudo di strutture in c.a.", per "poter valutare i criteri (se esistono), o eventuali altri criteri adottati per la composizione delle terne oltre la motivazione dell'uso delle ratifiche".

Il vicepresidente dell'Ordine, dott. arch., con raccomandata R.R. prot. n. 2008 3164 del 12 maggio 2008, rigettava l'istanza del ricorrente ritenendola finalizzata ad un controllo generalizzato dell'operato del Consiglio dell'Ordine, vietato dall'art. 24, comma 3, della l. 241/90, sottolineando altresì l'inadempimento dello stesso nel pagamento dei diritti d'accesso come prescritto nella delibera del Consiglio dell'ordine del 03.05.2007.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'arch. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta. Pertanto, il diritto di accesso del ricorrente non va escluso, non potendosi fondatamente ritenere che con esso l'arch. voglia esercitare un potere esplorativo o di vigilanza finalizzato a stabilire se l'attività amministrativa dell'Ordine si sia svolta secondo i canoni di trasparenza e legalità.

Si osserva, infine, che i costi d'accesso (contributo spese per istanza di accesso agli atti di Euro 50 e diritti di accesso agli atti di euro 20) previsti dalla delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di del 15 dicembre 2005, così come integrata in data 03 maggio 2007, sono illegittimi, in quanto, com'è noto, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l'esame e l'estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Arch.

contro

Amministrazione resistente : Ordine degli Architetti di**Fatto**

Con istanza in data 17.10.2007 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di aver accesso alla "delibera del Consiglio dell'ordine del 7-2-2007 – verbale n. 20, punto 8 - relativo a "modalità di convocazione dell'assemblea di bilancio", e poi ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 16.11.2007, contenente il diniego di accesso, ricorso che questa Commissione ha accolto con decisione del 17.12.2007.

A seguito dell'accoglimento del ricorso detto Consiglio, con nota dell'8-5-2008, ha trasmesso al il documento richiesto, rammentandogli peraltro di non aver versato il contributo previsto.

Avverso tale nota il, con atto 27-5-2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Il Consiglio ha replicato con memoria 30-5-2008.

Diritto

Nel ricorso si assume che il provvedimento costituisce in sostanza diniego di accesso al documento in base al rilievo che al ricorrente, recatosi presso la sede del Consiglio, non è stato consentito di prendere visione del documento stesso nella sua stesura originale.

Come emerge dalla narrativa in fatto l'accesso è stato consentito, avendo il Consiglio inviato copia del documento.

Non può ritenersi che vi sia stato diniego di accesso, nel senso prospettato dal ricorrente, non avendo questi addotto alcun motivo che faccia ritenere l'accesso, come disposto, non esaustivo : il ricorrente, difatti, non ha indicato un suo specifico interesse alla visione del documento in originale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrenti:** Arch.

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di**Fatto**

Il ricorrente, arch., in data 29.10.2007, inoltrava all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla "Delibera del Consiglio dell'Ordine del 22.02.2007 – verbale n. 21, punto n. 7 relativo alle procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto: determinazioni".

Il Presidente dell'Ordine degli architetti di, con nota prot. n. 2007 4645 del 27 novembre 2007, negava l'accesso al documento richiesto, subordinando l'accesso al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quali contributo e 20 quali diritti di accesso. In data 01 dicembre 2007, il sig. proponeva ricorso a questa Commissione avverso il predetto diniego e nella seduta del 17 dicembre 2007 la Commissione lo accoglieva.

Il Presidente dell'Ordine, con lettera prot. n. 2008 971 del 8.02.2008, negava nuovamente l'accesso sul presupposto che la Commissione lo avesse "invitato ad adottare una decisione espressa sull'istanza di accesso". Avverso tale ultimo diniego espresso veniva proposto ricorso a questa Commissione, la quale lo accoglieva nella seduta del 12 marzo 2008 in quanto "emesso - il diniego - in violazione consapevole della decisione di questa Commissione, la quale...costituisce decisione definitiva e vincolante sulla istanza di accesso de qua".

Con nota prot. n. 3112 del 08.05.2008, il consigliere segretario trasmetteva, con raccomandata RR n. 20083112 all'attuale ricorrente la documentazione richiesta, ovvero "la procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto: determinazioni".

L'architetto ha ritenuto che il comportamento del Consiglio dell'Ordine equivale comunque a "diniego" perché non gli è stato concesso di "prendere liberamente e compiutamente visione della delibera e dei documenti ad essa allegati (parere legale), attivando in tale modo una grave limitazione" ed ha proposto, con atto in data 20 maggio 2008, ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile

Risulta dallo stesso ricorso che il Consiglio dell'Ordine ha trasmesso al ricorrente la documentazione richiesta.

Non risulta dagli atti che il ricorrente abbia presentato apposita istanza di accesso riguardante il parere legale richiamato nell'estratto di verbale e quindi non vi è mai stato un diniego di accesso da parte del Consiglio dell'Ordine che renda ammissibile la proposizione di un ricorso davanti a questa Commissione.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Arch.
contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

Fatto

Il ricorrente, arch., in data 29.10.2007, inoltrava all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla "Delibera del Consiglio dell'Ordine del 22.02.2007 – verbale n. 21, punto n. 7 relativo alle procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto: determinazioni".

Il Presidente dell'Ordine degli architetti di, con nota prot. n. 2007 4645 del 27 novembre 2007, negava l'accesso al documento richiesto, subordinando l'accesso al versamento della somma complessiva di euro 70, dei quali 50 quali contributo e 20 quali diritti di accesso. In data 01 dicembre 2007, il sig. proponeva ricorso a questa Commissione avverso il predetto diniego e nella seduta del 17 dicembre 2007 la Commissione lo accoglieva.

Il Presidente dell'Ordine, con lettera prot. n. 2008 971 del 8.02.2008, negava nuovamente l'accesso sul presupposto che la Commissione lo avesse "invitato ad adottare una decisione espressa sull'istanza di accesso". Avverso tale ultimo diniego espresso veniva proposto ricorso a questa Commissione, la quale lo accoglieva nella seduta del 12 marzo 2008 in quanto "emesso - il diniego - in violazione consapevole della decisione di questa Commissione, la quale...costituisce decisione definitiva e vincolante sulla istanza di accesso de qua".

Con nota prot. n. 3112 del 08.05.2008, il consigliere segretario trasmetteva, con raccomandata RR n. 20083112 all'attuale ricorrente la documentazione richiesta, ovvero "la procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto: determinazioni".

L'architetto riferisce poi di essersi recato il 26 maggio 2008 presso l'ufficio di segreteria dell'Ordine chiedendo di prendere visione della "delibera originaria".

Il Consiglio ha negato l'accesso comunicando che l'atto che gli è stato inviato è l'unico di cui il ricorrente può disporre.

Avverso tale risposta, che il ricorrente ritiene configuri un diniego di accesso, l'architetto, con atto in data 27.5.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Nel ricorso si assume che il provvedimento costituisce in sostanza diniego di accesso al documento richiesto in base al rilievo che al ricorrente, recatosi presso la sede del Consiglio, non è stato consentito di prendere visione del documento stesso nella sua stesura originale.

Come emerge dalla narrativa in fatto l'accesso è stato consentito, avendo il Consiglio inviato copia del documento.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

Non può ritenersi che vi sia stato diniego di accesso, nel senso denunciato dal ricorrente, non avendo questi addotto alcun motivo che faccia ritenere l'accesso, come disposto, non esaustivo : il ricorrente, difatti, non ha indicato un suo specifico interesse alla visione del documento in originale.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente : Ministero Interno**Fatto**

Con istanza in data 28.3.2008, sollecitata il successivo 6-5-2008, il dott., vice questore aggiunto della polizia di Stato, ha chiesto l'accesso alla risposta scritta del Ministero dell'Interno all'interrogazione svolta da un senatore, e concernente il comportamento dello stesso dott. nell'espletamento del suo servizio, nonché ai documenti utilizzati per la redazione della risposta.

Con nota del 6-5-2008 detto Ministero ha negato l'accesso, e, a seguito di conferma dell'istanza, in data 13-5-2008, con chiarimenti, il Ministero stesso, con nota del 19-5-2008, ha ribadito il diniego di accesso adducendo che l'atto era sottratto all'accesso in quanto atto non amministrativo, ma politico, e di tale natura dovevano conseguentemente ritenersi i documenti costituenti supporto dello stesso.

Avverso entrambe le note il, con atto del 26-5-2008, pervenuto in pari data, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Il documento oggetto dell'istanza d'accesso è la "risposta esauriente all'atto di sindacato ispettivo" e "agli atti e/o documenti utilizzati per la redazione della stessa compresa la corrispondenza con altri Uffici".

L'accesso alla risposta scritta ad un'interrogazione parlamentare, rivolto ad un Ministero, non è consentito sia perché la risposta costituisce un atto politico e non amministrativo, e solo ad atti di quest'ultima natura è consentito l'accesso, sia perché la risposta è atto non dell'Amministrazione ma della Camera alla quale appartiene l'interrogante.

Come affermato dal TAR Lazio, sez. terza ter, con la decisione n. 9344 del 2005 "e' incontestabile che il diritto di accesso, disciplinato dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, ha ad oggetto documenti amministrativi formati nel corso di procedimenti amministrativi"..... e "non può ritenersi che la risposta data" dall'Amministrazione "ad una interrogazione parlamentare..... costituisca l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo, atteso che la stessa si inquadra in una procedura attivata da un atto ispettivo di carattere politico compiuto da un parlamentare".

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Magg.

contro

Amministrazione resistente : Comando Aeronautica Militare di**Fatto**

Il Maggiore c.a., premesso di aver proposto, in data 20.10.2007, ricorso al Ministro della Difesa ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 30.3.2001 n. 165, ha chiesto con raccomandata a/r del 27.3.2008, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990, al Gabinetto del Ministro della Difesa copia della nota del 6.11.2007 con la quale il suddetto ricorso era stato inviato al Comando Aeronautica Militare.

Non avendo ricevuto risposta, il Maggiore c.a., con nota in data 22.5.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione chiedendo l'accesso alla già citata nota del 6.11.2007 nonché di conoscere lo stato del ricorso proposto in data 20.10.2007 di cui si è detto.

Diritto

Con memoria in data 29 maggio 2008 il Comando Aeronautica Militare di ha comunicato, con riferimento al ricorso proposto dal Maggiore c.a. datato 22.5.2008, di aver provveduto, con lettera in data 23.5.2008, ad inviare al ricorrente la documentazione richiesta.

Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Resistente : Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “.....” di**Fatto**

Con istanza in data 25-8-2007 il sig., che aveva svolto funzioni di insegnante presso l'istituto “.....” di nell'anno scolastico 2004/2005, ha chiesto al Dirigente di tale istituto “di accedere all'intera documentazione relativa alla richiesta indirizzata al dirigente scolastico e sottoscritta da alcuni genitori della allora classe I ^ C del liceo classico, in data 25 agosto 2005”.

Con nota 14-9-2007 detto Dirigente ha inviato al sig., “in evasione della Sua richiesta”, fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe I ^ C datata 25-8-2005.

Con atto 2-10-2007 il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione deducendo che, avendo egli richiesto l'accesso alla “intera documentazione”, la richiesta stessa non poteva considerarsi esaustiva con l'avvenuto invio di copia della sola menzionata lettera : e ciò perché non tutte le firme apposte alla lettera erano leggibili, e pertanto avrebbe dovuto essergli inviata copia dei documenti scolastici sui quali erano state depositate le firme dei genitori, al fine di poter individuare i genitori che avevano sottoscritto la lettera in esame.

Questa Commissione con provvedimento dell'8-11-2007 ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Lo Speranza ha reiterato la istanza di accesso, estendendola a “tutti i documenti ...dai quali risultasse possibile leggere l'esatto nominativo di tutti i genitori firmatari della lettera...” e poi ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato sull'istanza.

Questa Commissione con provvedimento del 7-4-2008 ha, al fine della notifica del ricorso ai controinteressati, invitato l'Amministrazione a comunicare i nominativi e gli indirizzi dei genitori non identificati.

Con nota erroneamente datata 19-6-2008 il menzionato Dirigente ha notificato il ricorso dell'insegnante a tutti i genitori della classe, e quindi non solo a quelli, di numero minore, che avevano sottoscritto la lettera, ed ha comunicato al sig. i nominativi e gli indirizzi di tutti i genitori.

Con memoria del 28-5-2008 lo ha insistito nella sua richiesta.

Diritto

Nell'esposizione in fatto si è detto che il Dirigente scolastico, con nota erroneamente datata “19-6-2008”, ha notificato il ricorso dello a tutti i genitori della classe: di conseguenza, considerata l'erroneità della data indicata nella nota del Dirigente scolastico, non risulta a questa Commissione a) in quale data sia stata effettuata la comunicazione ai genitori della classe; b) se qualcuno dei genitori abbia presentato opposizione; c) se sia scaduto il termine di cui all'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 per la presentazione delle opposizioni da parte dei controinteressati.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

E', pertanto, necessario che il Dirigente Scolastico fornisca alla Commissione i chiarimenti richiesti nel termine di venti giorni dalla ricezione della presente decisione.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui il Dirigente avrà provveduto a quanto richiesto.

PQM

La Commissione dispone che si provveda a quanto indicato in motivazione nel termine di venti giorni.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)

Fatto

Il sig., il 21 marzo 2008, ha presentato istanza di accesso al Centro Nazionale per l'Informatica avente ad oggetto il verbale dell'Adunanza dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) dell'..... concernente l'approvazione della struttura organizzativa del Centro per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione ed i relativi allegati, ivi inclusa la proposta di organizzazione del direttore *pro tempore* ing.

Specifica il sig. di essere in servizio presso il CNIPA dal 1997 e, dopo essere stato dichiarato vincitore al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, di essere stato nominato "responsabile del settore sicurezza fisica-logica", con l'inquadramento di cui alla lettera H del CCNL Telecomunicazioni. A seguito dell'adozione di alcuni provvedimenti legislativi, il personale del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione è stato trasferito, dal, presso il CNIPA. Quest'ultima amministrazione, mediante successivi ordini di servizio, ha provveduto a deliberare la nomina dei responsabili delle diverse unità organizzative. Nonostante fin dal momento dell'assunzione il ricorrente fosse stato nominato responsabile di unità organizzativa, il CNIPA ha ritenuto di non affidare alcun incarico al sig., il quale ha lamentato l'illegittimo demansionamento innanzi al Collegio di Conciliazione di cui all'art. 66 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Chiarisce, pertanto, il ricorrente che poiché nell'Adunanza del è stata approvata la struttura organizzativa del Centro Tecnico per la RUPA, che prevedeva, tra gli altri, l'istituzione del Settore "sicurezza fisico – logica" la cui responsabilità è stata, successivamente, attribuita al ricorrente, il verbale dell'Adunanza citata è necessario per difendere in giudizio i propri diritti.

L'amministrazione, con nota del 23 aprile, ha negato l'accesso al verbale affermando, sostanzialmente, l'insussistenza di un rapporto di strumentalità tra l'interesse vantato dal ricorrente ed il documento richiesto.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione nella nota inviata alla scrivente Commissione ha ribadito, in carenza di una motivazione espressa a supporto dell'istanza, l'assenza di un collegamento tra i documenti richiesti e l'interesse del ricorrente.

Diritto

PLENUM 10 GIUGNO 2008

Il ricorso è fondato.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti sostenendo la carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché l'assenza di un nesso di collegamento tra la situazione che il ricorrente intende tutelare in giudizio ed il verbale richiesto.

Il verbale dell'Adunanza dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) dell'....., riguarda l'approvazione della struttura organizzativa del Centro per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione; a seguito della suddivisione dell'amministrazione in aree e servizi è stato emanato l'ordine di servizio con il quale è stata attribuita al ricorrente la responsabilità del settore "sicurezza fisico – logica". Pertanto, il documento in questione, espressione della potestà organizzativa dell'ente, costituisce il presupposto logico e temporale del provvedimento mediante il quale al ricorrente è stata attribuita la qualifica di responsabile del settore su indicato. I documenti richiesti, dunque, sono accessibili dal momento che, riguardando l'ordinamento degli uffici, sono strumentalmente collegati all'atto interno attraverso il quale il sig. è stato nominato responsabile del settore.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
– Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato**Fatto**

Il sig., il 18 luglio 2007, ha presentato Ricorso straordinario per revocazione al fine di ottenere una nuova decisione sul proprio ricorso straordinario al Capo dello Stato del 9 aprile 2004. Essendo trascorso il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la presentazione delle eventuali deduzioni, per la chiusura della fase istruttoria, il ricorrente, il 27 marzo 2008, ha presentato istanza di accesso ai documenti del ricorso in esame e, in particolare, ha chiesto di potere estrarre copia della relazione ministeriale relativa al gravame stesso.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l'esercizio della difesa delle posizioni giuridiche soggettive, coinvolte nel procedimento amministrativo, culminato nella proposizione del ricorso straordinario per revocazione, costituisce quell'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti richiesto dall'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, quale condizione per riconoscere in capo ad un soggetto il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Con riferimento agli altri documenti del gravame in esame si evidenzia che le controdeduzioni dei controinteressati sono altresì accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.